CITTA' DI GIULIANOVA
(Prov. di Teramo)

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –ANNO 2018

IL DIRIGENTE III AREA

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25/10/1996 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 15.03.2018 con la quale è stato dato mandato al Dirigente dell'Area III di redigere schema di bando generale, modello di domanda di partecipazione e di espletare tutte le necessarie attività e procedure per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP nel territorio di Giulianova, in conformità alle disposizioni della L.R. 96/96 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

che dal giorno **06/04/2018** è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi della Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25/10/1996 e ss.mm.ii. e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Giulianova o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata Legge Regionale.

Al presente Concorso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive, ancora in attesa di assegnazione, oppure già assegnatari che, avendo interesse a far valere condizioni più favorevoli, saranno tenuti a ripresentare domanda al fine di essere inseriti nella nuova graduatoria.
ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando, la vigente graduatoria ERP perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future.
Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in altre graduatorie, se interessati a concorrere per le assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente, presentare una nuova domanda.
E' prevista la riserva del 15% degli alloggi per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 15 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.
I cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Giulianova o che vi svolgano in via esclusiva o principale attività lavorativa, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno presentare domanda da compilare unicamente sul modulo, allegato al presente bando, predisposto dal Comune di Giulianova , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero entro il **04 giugno 2018** ;
-per i lavoratori emigrati all'estero, residenti nell'area europea il predetto termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 giorni ovvero entro il **03 agosto 2018;**

-per i lavoratori emigrati all'estero, residenti nei paesi extra europei il predetto termine è prorogato di 90 giorni ovvero entro il **02 settembre 2018.**

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 L.R. 25.10.1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per partecipazione al bando di concorso sono i seguenti:

A)

Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di uno Stato extracomunitario.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti possono partecipare solo se in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e iscrizione nelle liste provinciali per l'Impiego o svolgimento di attività lavorativa debitamente autorizzata.
E' fatto salvo, comunque, il rispetto delle attuali norme che disciplinano il soggiorno in Italia, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

B)

Residenza anagrafica o attività esclusiva o principale nel Comune di Giulianova salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi nel Comune di Giulianova

Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito.
E' ammessa la partecipazione da parte di lavoratori emigrati all'estero con avvertenza che i cittadini emigrati partecipando al presente concorso, pena l'esclusione dalla graduatoria:
1.possono concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;
2. non possono partecipare a bando di concorso di altro Comune.

C)

Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Giulianova.

E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art. 23 della Legge n. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.
Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto C).

D)

Non titolarità di diritti di cui al precedente punto C) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune di Giulianova il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392/78, con i parametri e le procedure stabilite nella lettera d), art. 2 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche e con i seguenti parametri:

1. *Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:*
   Superficie convenzionale complessiva: (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):
   **45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1-2 persone*
   **60 mq. + 12 mq. = mq. 72 per 3-4 persone*
   **75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone*
   **95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre;*
2. *Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;*
3. *Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;*
4. *Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;*
5. *Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;*
6. *Coefficiente di vetusta pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;*
7. *Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;*

Al bando possono comunque partecipare i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alle lettere c e d) , il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli (mod. DGR n. 3834/2015).

Si intende indisponibile l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:
- unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti all'art. 8 della Legge Regionale 96/96 e ss.mm.ii. per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ;
- quota di proprietà è inferiore a 1/5;
- altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP.

E)

<u>Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.</u>

Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.

F)

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare NON SUPERIORE al limite vigente al momento della scadenza del Bando di Concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale reddito riferito alla famiglia di n. due componenti è pari ad ***€. 16.690,92.*** *Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,85. La presente disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione é già prevista dalla normativa richiamata senza limiti numerici.*
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse).
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata entro luglio 2017 (e cioè quello dell'anno 2016), di tutti i componenti del nucleo familiare, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione medesima, la somma dei redditi imponibili risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori.
Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una- tantum percepite a titolo di risarcimento dei danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare al Bando di Concorso per l' assegnazione di alloggi di ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 .

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere C), D), E), G), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in sostanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lettera F) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e si sia instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso (comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche).
La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001, di seguito riportata che ha integrato l'art. 8 concernente i punteggi della L.R. 96/96 e s.m.i..
Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare si tiene conto, anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.
Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione della graduatorie di assegnazione degli alloggi.
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.
Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

Per il coniuge non convivente o separato di fatto o legalmente, il richiedente deve dichiarare i dati anagrafici e reddituali e la possidenza dei requisiti e provvedimento giudiziale di separazione coniugale.
Qualora fosse in atto un provvedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.
In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. (E' necessario in tal caso produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo).

Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuaria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo.

Per le giovani coppie, i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età, non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso, ma che prevedono di costituirsi entro un anno alla data di presentazione della domanda, il reddito annuo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.
Lo stato di "nubendo" deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati.
Si considerano giovani coppie anche quelle con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e in entrambi i casi si considerano tali soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modulo di domanda può essere ritirato presso l'ufficio Politica della casa sito in via Bindi n. 4 o può essere prelevabile sul sito del Comune: www.comune.giulianova.te.it
Le domande, debitamente sottoscritte, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
- mediante spedizione a MEZZO RACCOMANDATA POSTALE A.R con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Giulianova –Area III - Servizio Politica della Casa, Corso Garibaldi 109 – 64021 GIULIANOVA
- mediante invio tramite posta elettronica certificata –PEC – al seguente indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it nei termini sopra indicati, a pena di esclusione:
La data di presentazione della domanda si determina:
1.per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede, ai fini della verifica del termine di presentazione delle stesse, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;
2.per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, provviste di firma digitale, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Le domande pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione con esclusione dei concorrenti .

DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI ALL'ART. 2 L.R. N. 96/96 E S.M.I.

Il richiedente, come previsto nel modulo di domanda, corredata da fotocopia documento di identità in corso di validità, dovrà ricorrere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti di partecipazione al concorso, allegando la documentazione richiesta ove espressamente prevista, relativa a:

1)cittadinanza italiana o per i cittadini stranieri:
-se il richiedente è cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea: allegare attestato di diritto di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia;
-se il richiedente è cittadino straniero extracomunitario, titolare di carta di soggiorno /permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e iscritto nelle liste provinciali per l'Impiego o esercitante regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, come da normativa vigente in materia: allegare all'autodichiarazione copia carta/permesso di soggiorno, unitamente alla dichiarazione reddituale o certificato rilasciato dal datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato o certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, in caso di lavoro autonomo.

2)residenza anagrafica dell'aspirante assegnatario;

Per i cittadini non residenti nel Comune di Giulianova allegare:
a)-Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratori dipendenti;
b)-Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi;
Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita Iva posseduta, se lavoratori autonomi;
c)-Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
d)-Dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta del Comune di partecipazione al concorso, se emigrati.

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia alla data di pubblicazione del bando con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente familiare con l'indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell'alloggio attualmente occupato.

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, resa dal concorrente anche per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, lavoratore e/o pensionato, attestante il reddito percepito nell'anno 2016 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse) o l'assenza di reddito e la condizione occupazionale: allegare idonea certificazione reddituale: **(CUD 2017,730/2017, UNICO/2017 ecc.)** .

Per il coniuge non convivente: dichiarazione reddituale e possidenza requisiti allegando certificazione reddituale.
Per richiedenti separati dal coniuge: allegare provvedimento giudiziale di separazione coniugale o cessazione del vincolo matrimoniale non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque dichiarare il possesso dei suddetti requisiti del coniuge oppure in merito produrre anche l'autocertificazione resa dal coniuge.

5)dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti C), D), E), G), del presente bando da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere C) e D) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione necessaria per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

Alla domanda dovranno essere dichiarati ed ove richiesti allegati, ricorrendone le condizioni, anche tutti quei documenti comprovanti eventuali ulteriori condizioni del concorrente e del suo nucleo familiare che danno diritto all'attribuzione del punteggio previsto dalla succitata normativa.

SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO

I. Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, in baracche, soffitti, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari.
Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

II. Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi.
Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.
Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.
Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.
Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità 5/7/1975.

SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO

III: Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio sovraffollato:
Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente e situazione generale delle condizioni abitative;
Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq 9 con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria direttamente dall'esterno.

IV. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
Allegare certificato dell'Azienda U.S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente, con la specificazione se la condizione di umidità sia o meno eliminabile con normali interventi di manutenzione;
Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. 457/78.
I certificati della A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicanti la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente per valutazione di disagio abitativo, coabitazione, sovraffollamento e antigienicità, di cui ai predetti punti I,II,III E IV, si possono richiedere, (con apposita istanza e pagamento tassa sanitaria di € 10,00 tramite bollettino postale) alla AUSL Teramo –Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – Sede di Giulianova Lido – Via Ospizio Marino, snc (tel. 085/8020814) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 9,30 circa.

V.Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
-ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo (occupate abusivamente);
- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Allegare copia autentica provvedimento esecutivo di rilascio alloggio con precisa indicazione dei motivi di intimazione;

VI.Per i richiedenti già assegnatari di case parcheggio: ***allegare certificato attestante la data d'ingresso nell'alloggio provvisorio.***

VII. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi.
Allegare certificato del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave da parte della Commissione Sanitaria prevista ai sensi della L. n. 104/92 art. 3, comma 3 ed eventuali certificati relativi a redditi diversi dall'indennità di accompagnamento.

E' considerato portatore di handicap grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti trapiantati d'organi (equiparati alla categoria dei soggetti portatori di handicap con L.R. n. 99/2000):
Allegare certificato rilasciato dalla A.S.L. attestante il riconoscimento della suddetta condizione.

VIII. Per i richiedenti facenti parte di famiglia la cui formazione non sia superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (da verificare prima dell'assegnazione)
- dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante la data di matrimonio (se trattasi di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda) oppure attestante la data presunta di matrimonio (se in previsione di costituire famiglia entro un anno alla data della domanda).

IX. Per i nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi).
-dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data del presunto rientro in Italia.
- autocertificazione per appartenenza alla categoria di profugo e copia certificato, rilasciato dall'Autorità competente.

X. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare si verifichi il concepimento di figli entro la data di scadenza del presente bando:
-autocertificazione o certificazione medica di figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso (L.R. n. 31/2001).
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria. Qualora invece non si verifichi l'evento della nascita si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 96/96 e ss.mm.ii.. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come appresso indicato e i criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R.n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:
-pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 2;**
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 1.**
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: **punti 1;**
- 4 unità: **punti 2;**
- 5 unità: **punti 3;**
- oltre 6 unità: **punti 4;**

A- 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: **punti 2;**
richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: **punti 3;**
A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda: **punti 1;**
A-5) presenza di portatori di handicap grave nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: **punti 2;**
A-6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): **punti 1.**

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di **5 punti** per il complesso delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE

B-1) Situazioni di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:
b-1.1 abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili,centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: **punti 2**

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

b-1.2 coabitazione in uno stesso alloggio, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: **punti 2**

B-2) Situazioni di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:
b.2.1 - da due a tre persone a vano utile (condizione critica): **punti 1;**
b-2.2 - oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): **punti 2;**

B-3) abitazione da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: **punti 2**

B-4) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4:**

Le condizioni B-1, B-2 e B-3 devono essere certificate dalla ASL competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.
Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3
Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3
La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

I predetti documenti - in carta libera - debbono essere presentati contestualmente alla domanda, ed in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nei termini di scadenza del concorso o a richiesta del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati dichiarati come sopra.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente con la perdita immediata da parte del concorrente, dei benefici derivanti dal presente bando.

Tutti i certificati, escluso quelli rilasciati dalla ASL competente, possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a condizione che vi siano indicate fedelmente tutte le notizie presenti nel certificato sostituito e richieste dall'Ente.

a) tutti i certificati anagrafici che si vogliono sostituire con autocertificazioni sono riassunti con la dichiarazione inserita nel modulo di domanda di partecipazione al bando di concorso;
b) tutti gli stati, fatti o qualità da attestarsi con certificati possono essere riassunti in un'unica dichiarazione, che contenga tutti i dati dei certificati originali e sostituiti da verificarsi poi con i documenti originali;
c)gli stati, fatti o qualità conosciuti direttamente dall'interessato da attestarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono quelli relativi al matrimonio da celebrarsi entro un anno alla data del bando e al rientro dell'emigrante sempre entro un anno alla data del bando.

Il modello di domanda con relativa dichiarazione, da utilizzarsi, contiene dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che dell'atto di notorietà, per cui la domanda stessa deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto, oppure, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I documenti da rilasciarsi a cura della ASL competente non possono essere sostituiti da autocertificazione.

Prima dell'emissione del provvedimento definitivo, gli aventi diritto dovranno sostituire le autodichiarazioni con i documenti originali rilasciati dalle competenti autorità, mentre per le dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, gli accertamenti saranno eseguiti d'ufficio dall'Ente.

Si avverte che, in caso di difformità, non sara' emesso il provvedimento di assegnazione, l'aspirante sarà escluso dalla graduatoria definitiva e colui/ colei che ha dichiarato il il falso sarà perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/ 2000.

Anche per gli aspiranti collocati in graduatoria, l'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con le modalità da esso stabilite, di procedere a verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

A tutti gli aspiranti assegnatari e ai componenti il nucleo familiare collocati utilmente in graduatoria sarà richiesta la dichiarazione relativa all'anno precedente quello di assegnazione di cui al punto 4) accompagnata dalla conseguente documentazione reddituale.

Il Comune, prima dell'assegnazione, provvederà d'ufficio all'accertamento della permanenza dei requisiti indicati nel presente bando, in capo ai predetti aspiranti assegnatari, salvo quanto previsto per i cittadini non residenti nel Comune di Giulianova . A questi ultimi saranno nuovamente richiesti i documenti di cui al punto 2), aggiornati alla data di assegnazione.

SONO ESCLUSI DAL CONCORSO:

- i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

CHI PRESENTA DICHIARAZIONI MENDACI INCORRE IN RESPONSABILITA' PENALI - LE DOMANDE IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI PALESEMENTE FALSE VERRANNO ESCLUSE ED I RESPONSABILI DENUNCIATI ALLE AUTORITA' COMPETENTI.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

-RICORSI IN OPPOSIZIONE-

Il Comune di Giulianova istruirà le domande pervenute nei termini , ai sensi del 1^ comma dell'art. 6 L.R. n. 96/1996, e provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Il Comune di Giulianova potrà richiedere, se necessario, documentazione integrativa da consegnarsi entro il termine fissato nella richiesta, pena l'esclusione.

Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel bando per la presentazione delle stesse, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 96 del 25.10.1996;
Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.

7. PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie saranno formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente e del suo nucleo familiare. La selezione delle domande comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla TABELLA inserita nello schema di domanda, allegato al presente bando.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse ai sensi dell'art. 6 all'apposita Commissione Provinciale per la formazione della graduatoria, di cui all'art. 7 della citata L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

In base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, la Commissione alloggi procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, all'Albo Pretorio on line del Comune di Giulianova per 15 giorni consecutivi, oltre che nei modi previsti dall'art. 3 della L.R. 96/96 e s.m.i..

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione (Provinciale), gli interessati - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Giulianova e (per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione) possono inoltrare opposizione in carta legale alla Commissione stessa, che provvederà all'esame, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, (fatto salvo il disposto dell'art. 8 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e dalla data di pubblicazione costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che a tali effetti conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO per anni due e comunque sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti nei modi previsti dalla L.R. n. 96/1996 (in base a nuovi bandi integrativi, aperti sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che intendano modificare la loro collocazione in graduatoria) .

I concorrenti collocati in graduatoria saranno tenuti a confermare, a pena di cancellazione della stessa, ogni quattro anni, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dall'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 13,14 e 15 L.R.A. n. 96/96 e s.m.i..

RISERVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 96/1996 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Giulianova proporrà alla Regione Abruzzo la riserva di una quota degli alloggi disponibili pari al 15%, che non potrà essere oggetto di assegnazione ai sensi del presente bando, (qualora il compito della predetta quota non desse come risultato un numero intero, se ne effettuerà l'arrotondamento all'unità inferiore o superiore, a seconda che la cifra decimale sia rispettivamente, minore o uguale a cinque, oppure strettamente maggiore di cinque).

Gli alloggi in parola, infatti, saranno destinati anche a soggetti non inseriti in graduatoria che, tuttavia, si troveranno in specifiche situazioni di emergenza abitativa determinate da pubbliche calamità, sfratti, stato di profughi, trasferimenti di alloggi alle forze dell'ordine, o da altre gravi particolari esigenze individuate dal Comune stesso.

Le assegnazioni potranno essere effettuate in via provvisoria (non oltre due anni) o definitiva.

In tale ultimo caso dovranno sussistere i requisiti prescritti dalla L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del Titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

- Amministrazione competente: Comune di Giulianova;
- Oggetto del procedimento: Bando di concorso generale per assegnazione alloggi di E.R.P.;
- Ufficio Responsabile: II Settore –Ufficio Politica della Casa;
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Ridolfi
- Data presunta di conclusione del procedimento: dicembre 2018;
- Data di presentazione istanza :Data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: Ricorso giurisdizionale innanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;
- Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Politica della Casa sito al primo piano dell'edificio sito in Via Bindi n. 4 .

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Giulianova,

L'ASSESSORE
alla Politica della casa
Sig.ra Canzanese Cristina

IL DIRIGENTE DELLA III AREA
Dott. Donato Simeone